

ALLEGATO D

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 13 DEL 12 agosto 2014 avente ad oggetto: *Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - (Legge finanziaria 2013) - Art.2 – commi 40/41/42 - “Progetto di sviluppo turistico per l’integrazione tra “Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco” e il territorio dell’Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone”- Affidamento incarico per la realizzazione dei pacchetti turistici .- Determina a contrarre ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del codice dei contratti.*

Affidamento di un incarico relativamente all’affidamento di un incarico per la realizzazione dei pacchetti turistici previsti dal
“Progetto di sviluppo turistico per l’integrazione tra “Cividale longobarda Patrimonio dell’Unesco” e il territorio dell’Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – CIG n° Z40107636B – CUP D19F11000030003

Art. 1 – Ente Appaltante

Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail: torrenatisonegal@gmail.com
Internet: www.torrenatisonegal.it

Art. 2 – Procedura prescelta per l’affidamento del Servizio e criterio di aggiudicazione

1. Il Servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 9 del *Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi*, mediante affidamento diretto previa indagine di mercato.
2. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più bassa.

Art. 3 – Oggetto dell’affidamento

1. Oggetto del contratto è la pacchettizzazione delle risorse turistiche che dovrà essere effettuata relativamente al Comune di Cividale e delle Unioni dei comuni montani di Torre e di Natisone e pertanto relativamente al territorio dei comuni di:

Unione dei Comuni Valli del Natisone

Comune di Drenchia
Comune di Grimacco
Comune di Pulfero
Comune di San Leonardo
Comune di San Pietro al Natisone
Comune di Savogna
Comune di Stregna

Unione dei Comuni Valli del Torre

Comune di Attimis
Comune di Faedis
Comune di Lusevera
Comune di Nimis
Comune di Taipana

Comune di Cividale del Friuli

Dovranno pertanto essere realizzate le azioni seguenti

- I. *Analisi sommaria delle risorse turistiche dell’area con particolare riguardo a:*
 - a) arte e storia
 - b) la spiritualità dei luoghi
 - c) la montagna “dolce” adatta ai gruppi familiari ed a tutte le età
 - d) la ristorazione e la cucina tradizionale (friulana e beneciana)
 - e) l’agricoltura e la vendita diretta
 - f) il vino e la ristorazione
 - g) il commercio
 - h) le manifestazioni locali
 - i) le manifestazioni turistiche
- II. *Individuazione dei collegamenti trasversali possibili sia fra le tipologie di risorse che fra aree;*
- III. *Individuazione di 3-4 macro-aree “ragionate” che facciano emergere l’aspetto “territoriale” delle risorse accorpate nelle macro-aree medesime;*
- IV. *Creazione di pacchetti tipo corrispondenti alle macro-aree individuate secondo una tipologia da cui emergano:*
 - a) I tipi di soggiorno proposti sulla base delle risorse prevalenti;
 - b) i periodi di soggiorno proposti (2-3-7 gg.);
 - c) il tipo di sistemazione proposto (categorie e tipologie);
 - d) le possibilità opzionali (noleggi, visite, guide ecc.).

Art. 4 – Durata del contratto relativo al Servizio

1. Il contratto avrà durata massima di mesi 1 con decorrenza dalla data di stipulazione e con termine non oltre il 20 settembre 2014.

Art. 5 – Importo massimo previsto

1. Il corrispettivo massimo previsto per il Servizio è pari ad un imponibile di €. 820,00 (+IVA).

Art. 6 – Garanzie

Vista la natura della prestazioni previste si prescinde dalla prestazione di garanzie

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Oltre alle cause di esclusione di cui agli artt. 38 e 46 del Codice dei contratti, non saranno comunque ammesse le offerte per le quali le istanze risultassero sprovviste dell'offerta di cui all'Allegato B e della dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato "C" compilati in tutte le sue parti, dell'Avviso pubblico (Allegato A) e del Capitolato speciale d'appalto (Allegato D) controfirmati su ogni pagina in segno di accettazione piena ed incondizionata delle norme e prescrizioni contenutevi, delle sottoscrizioni rese nei modi di legge e della copia della carta d'identità. Saranno parimenti escluse le offerte pervenute dopo il termine di cui all'art.7.

Art. 8 – Codice CIG

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice CIG assegnato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° Z40107636B – CUP D19F11000030003

Art. 9 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento RUP è il Direttore della Società.

Art. 10 – Importo massimo previsto

1. Il corrispettivo massimo previsto per il Servizio è pari ad un imponibile di €. 820,00 (IVA esclusa).

Art. 11 - Finanziamento della spesa

1. La spesa è finanziata con le risorse di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 - Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale - (Legge finanziaria 2013) - Art.2 – commi 40/41/42.

Art. 12– Sorveglianza sulla gestione del progetto

1. La sorveglianza sulla gestione complessiva del progetto è affidata al RUP.

Art. 13 - Verifica dell'esistenza dei rischi da interferenze con redazione del DUVRI

1. La fornitura dei servizi previsti dalla presente deliberazione non comporta rischi da interferenze.

Art. 14 – Requisiti per l'aggiudicazione

1. Possono essere aggiudicatari i privati e gli operatori economici di cui all'art. 34 del Codice dei contratti che dimostrino di aver condotto in passato attività simili a quelle previste all'art. 3.

2. Possono essere aggiudicatari gli operatori economici di cui all'art. 34 cit. per i quali:

a) non sussistano le condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione di cui all'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria siano dimostrati, in sede di offerta, mediante la presentazione di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

Se l'operatore economico non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste alla lett. b), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di un istituto bancario dell'esistenza di affidamento in beneficio dell'operatore economico per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo posto a base di gara riportato con il presente avviso. Qualora l'operatore economico sia uno dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1 dell'art. 34 del Codice dei contratti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento;

c) abbiano i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

c.1 - siano imprese, individuali o associate secondo le disposizioni di cui agli artt. da 34 a 37 del Codice dei contratti. L'operatore economico che partecipi ad un raggruppamento o ad un consorzio non può far parte di altri raggruppamento o consorzi, ovvero concorrere singolarmente, pena l'esclusione del singolo operatore economico e dei raggruppamento o consorzi nei quali lo stesso partecipa. L'operatore economico non può avere amministratori o legali rappresentanti o procuratori in comune con altri operatori economici presentanti offerta, pena l'esclusione dalla gara di tutti tali concorrenti.

c.2 – abbiano esperienza relativa all'oggetto del presente avviso, documentata da apposito materiale;

c.3 – abbiano la presenza nell'assetto organizzativo e/o a seguito di rapporti di collaborazione di figure professionali idonee all'espletamento del servizio.

3. Ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale è attestato mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscrittore l'offerta. In sede di aggiudicazione sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 15 – Obblighi dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario è obbligato a:
 - a) sottoscrivere il contratto;
 - b) prendere in consegna ed attivare il servizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto;
 - c) assumere interamente a carico le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.).

Art. 16 – Garanzie di esecuzione

1. Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.
2. In caso di ritardo e/o inadempimento verrà applicata una penale pari ad €. 40,00 per ogni giornata di ritardo oltre alla riduzione proporzionale del compenso previsto nel caso di realizzazione parziale dell'attività prevista dalla presente convenzione.
3. In caso di adempimento parziale la società si riserva il diritto di recedere dal contratto nel caso ritenesse tale adempimento non congruo al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 17 – Variazione del servizio

1. Durante il periodo di validità del contratto, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.

Art. 18 – Responsabilità

1. L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.
2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.
3. E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio.
4. Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.

Art. 19 – Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle condizioni offerte.
2. A tal fine il concorrente deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto e dalla lettera invito.

Art. 20 – Recesso unilaterale dalla convenzione

1. Il GAL, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'aggiudicatario.

Art. 21– Risoluzione del contratto

1. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio del servizio alla data stabilita;
 - b) interruzione non motivata del servizio;
 - c) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso la ditta appaltatrice verrà preventivamente diffidata ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
 - d) per qualsivoglia altro grave inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.
2. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
3. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 22 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 23 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato è competente il Foro di Udine.